

---

PROGETTI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO  
ATTI E RELAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

---

REGIONE-EMILIA-ROMAGNA

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

---

IV COMMISSIONE PERMANENTE  
"POLITICHE PER LA SALUTE E POLITICHE SOCIALI "

- 3646** - Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Disposizioni per la valorizzazione delle forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari". (Delibera di Giunta n. 1022 del 29 06 21)

*Pubblicato sul Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale n. 51 del 30/06/2021*

*(Relatrice consigliera Francesca MALETTI)  
(Relatore di minoranza consigliere Simone PELLONI)*

**Testo n. 2/2021 licenziato nella seduta del 13 luglio 2021 con il titolo:**

**DISPOSIZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE FORME PUBBLICHE DI GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI**

**Art. 1****Oggetto e finalità**

1. In armonia con la legge regionale 26 luglio 2013, n. 12 (“Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona”), la Regione sostiene i percorsi di sviluppo e razionalizzazione delle Aziende di servizi alla persona (ASP) operanti nell'ambito dei servizi sociali e socio-sanitari, compresi quelli educativi, attraverso la valorizzazione delle forme pubbliche di gestione dei servizi.

**Art. 2****Misure per la valorizzazione delle forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari**

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1, la Regione Emilia-Romagna concede contributi nel limite massimo complessivo di euro 4.000.000,00 per ciascun esercizio 2021, 2022 e 2023 ai Comuni o alle Unioni di comuni capofila degli ambiti distrettuali, affinché sia destinato alle Aziende di servizi alla persona (ASP) o ad analoghe forme pubbliche di cui si avvalgono per la gestione dei servizi alla persona.

2. Con deliberazione di Giunta regionale sono stabilite le modalità e i criteri per l'attuazione del comma 1.

**Art. 3****Norma finanziaria**

1. Agli oneri derivanti da quanto disposto all'articolo 2 la Regione provvede mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione” del bilancio di previsione 2021-2023.

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio.

**Art. 4****Entrata in vigore**

1. La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).